

Spettabili  
**Associazioni**  
Loro sedi

Venezia, 11 Aprile 2014

**Oggetto: Richiesta del certificato del casellario giudiziale.**

Nella giornata di ieri il Ministero della Giustizia ha pubblicato delle FAQ sulle modalità di richiesta del certificato del casellario giudiziale.

Premesso che, ove necessario come chiarito nella precedente Circolare, per richiederlo si devono sostenere i seguenti costi:

- 1 marca da bollo da 16 euro;
- 1 marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza;
- 1 marca per diritti da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza;

vi riportiamo integralmente le risposte più significative e di interesse per il mondo associativo, oltre che una copia di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

**Dal 6 aprile 2014 chi assume nuovi dipendenti per lo svolgimento di attività a contatto con i minori dovrà richiedere il certificato del casellario ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002. L'obbligo c'è anche nei confronti di chi è già stato assunto?**

No. L'obbligo per il datore di lavoro sorge all'atto dell'assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.

**In quali casi il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere il certificato ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002?**

In tutti i casi in cui si instaura con la persona un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, per attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori. L'obbligo non sorge, invece, per le forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro.

**I certificati valgono 6 mesi. Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002 per i suoi dipendenti ogni 6 mesi?**

No. Il certificato va richiesto solo al momento dell'assunzione.

**In attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro si può procedere alla stipula del contratto?**

Si. In attesa dell'acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

**Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 39/2014, che si intende per “ attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”?**

Per attività professionali o attività volontarie organizzate si intende tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l'oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.

**Attività professionali quali esempio quella di medico odontoiatra o medico pediatra che comporta attività verso i minori è assoggettata alle prescrizioni del DL 39/2014 con riferimento ai propri lavoratori dipendenti?**

Si.

**Sono la vice-presidente di una Associazione Culturale che organizza, tra le altre cose, corsi di scuola di musica primaria (quindi rivolti principalmente a minorenni). Per l'organizzazione di questi corsi ci avvaliamo della collaborazione di professionisti che rilasciano regolare fattura come titolari di partita iva. Ci dobbiamo ritenere datori di lavoro e quindi richiedere per questi professionisti il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002?**

Si, qualora l'attività svolta dal professionista sia oggetto di un contratto, comunque qualificato, che faccia sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive.

Cordiali saluti.

**Kira Srl**

dr. diego zorzetto

